

Bruxelles, 2 giugno 2026
(OR. fr)

Fascicolo interistituzionale:
2026/0133 (NLE)

9909/26
ADD 1

AELE 32
CH 18
AGRILEG 142
VETER 82
AGRI 440

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	1° giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 259 annex
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli per quanto riguarda la decisione n. 1/2026 relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 259 annex.

All.: COM(2026) 259 annex



Bruxelles, 1.6.2026
COM(2026) 259 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli per quanto riguarda la decisione n. 1/2026 relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo

Progetto di

**DECISIONE N. 1/2026 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO
ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI**

del...

**relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10
dell'allegato 11 dell'accordo**

IL COMITATO MISTO VETERINARIO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli¹, in particolare l'allegato 11, articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli ("accordo agricolo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) Ai sensi dell'allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo agricolo, il Comitato misto veterinario istituito dall'accordo agricolo (di seguito "Comitato misto veterinario") è incaricato di esaminare le questioni attinenti a tale allegato e alla sua applicazione e di assumere gli incarichi ivi previsti. L'articolo 19, paragrafo 3, dell'allegato 11 autorizza il Comitato misto veterinario a modificare le appendici di tale allegato, segnatamente al fine di adeguarle e di aggiornarle.
- (3) La decisione n. 2/2003 del Comitato misto veterinario² ha modificato le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo una prima volta.
- (4) La decisione n. 1/2018 del Comitato misto veterinario³ ha modificato da ultimo l'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo.

¹ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

² Decisione n. 2/2003 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo (2004/78/CE) (GU L 23 del 28.1.2004, pag. 27).

- (5) Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ modifica e abroga diversi atti rilevanti ai fini dell'allegato 11 dell'accordo agricolo. Le misure in materia di sanità animale previste dalla legislazione svizzera sono state valutate e riconosciute equivalenti alla legislazione dell'Unione europea. La valutazione di tale equivalenza è stata effettuata tenendo conto di tutti gli atti giuridici basati sulla legislazione in materia di sanità animale. È pertanto opportuno modificare tutti i riferimenti alle misure in materia di sanità animale contenuti nelle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo.
- (6) Tenuto conto dell'equivalenza riconosciuta per quanto concerne le misure in materia di sanità animale, si semplifica il riconoscimento dello status di indenne da alcune malattie per renderlo più rapido e consentire una migliore gestione delle malattie transfrontaliere.
- (7) Dati i successivi sviluppi relativi ai materiali a rischio specificati e all'uso delle proteine animali per l'alimentazione degli animali d'allevamento non ruminanti, diversi dagli animali da pelliccia, le disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili sono aggiornate e semplificate nelle appendici 1 e 6 dell'allegato 11 dell'accordo.

³ Decisione n. 1/2018 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 12 giugno 2018, relativa alla modifica dell'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo (2020/554/CE) (GU L 127 del 22.4.2020, pag. 26, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>).

⁴ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>).

- (8) Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ modifica e abroga diversi atti rilevanti ai fini dell'allegato 11 dell'accordo agricolo, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del regolamento (UE) 2016/429. Inoltre, dal 1° gennaio 2009 la Svizzera ha recepito nella propria legislazione nazionale i requisiti dell'Unione europea per i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di animali e prodotti di origine animale, nonché tutte le disposizioni adottate per la loro applicazione, nell'ambito del controllo delle importazioni da paesi terzi nell'Unione europea. È pertanto opportuno modificare tutti i riferimenti ai controlli ufficiali riguardanti le norme di sanità animale e i controlli delle importazioni provenienti da paesi terzi, contenuti nelle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11.
- (9) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione⁶ ha riunito, razionalizzato e sostituito diversi atti precedenti che disciplinavano separatamente le diverse piattaforme informatiche, oggi divenute elementi del sistema informatizzato per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC). Al fine di agevolare la cooperazione amministrativa tra le parti e garantire la fluidità degli scambi di informazioni sui controlli ufficiali tra la Commissione europea, le autorità competenti degli Stati membri e le autorità competenti svizzere, la Svizzera dovrebbe essere pienamente integrata nel sistema IMSOC. La Svizzera dovrebbe designare a tale scopo un punto di contatto. È pertanto opportuno modificare tutti i riferimenti al sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali contenuti nelle appendici 1, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo.

⁵ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/2025-01-05>).

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (regolamento IMSOC) (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/oj).

- (10) L'uso prudente degli antimicrobici è un elemento fondamentale per contrastare la resistenza agli antimicrobici (AMR). La Svizzera e l'Unione europea si impegnano a contrastare la resistenza agli antimicrobici attraverso piani d'azione basati sul principio "One Health".

La Svizzera applica le stesse disposizioni dell'articolo 107 (ad eccezione del paragrafo 6), in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6⁷ del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme sull'impiego di medicinali antimicrobici negli animali da reddito, il divieto di impiego, negli animali da reddito, di antimicrobici o gruppi di antimicrobici designati riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo, nonché per i controlli delle importazioni di animali e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi. Gli scambi di animali e prodotti di origine animale tra la Svizzera e l'Unione europea possono pertanto essere effettuati senza essere accompagnati da un certificato ufficiale attestante il rispetto delle restrizioni all'impiego di medicinali antimicrobici. È opportuno aggiungere tali disposizioni nelle appendici 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo.

- (11) È opportuno modificare di conseguenza le appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

⁷ Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj>).

Articolo 1

Le appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo sono modificate conformemente agli allegati da I a VI della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° settembre 2026.

Fatto a Bruxelles, il ...

Per la Confederazione svizzera

Il capo delegazione

Per l'Unione europea

Il capo delegazione

ALLEGATO I

L'appendice 1 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

"Appendice 1

Misure di lotta/notifica delle malattie

I. Malattie degli animali terrestri

A. LEGISLAZIONI*

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2025.

Unione europea	Svizzera
<p>1. Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1) e gli atti delegati e di esecuzione basati su tale regolamento adottati fino al 31 dicembre 2025</p> <p>2. Per le disposizioni relative ai controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti per verificare la conformità alle norme applicabili alla filiera agroalimentare in materia di sanità animale: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che</p>	<p>1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40)</p> <p>2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401)</p> <p>3. Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1), in particolare l'articolo 12</p> <p>4. Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn; RS 916.441.22)</p>

Unione europea	Svizzera
<p>abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1)</p>	

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. La Commissione e l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria si notificano l'intenzione di procedere a una vaccinazione d'emergenza. Nei casi di estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione adottata e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni in sede di Comitato misto veterinario.
2. L'elenco dei laboratori di riferimento dell'Unione europea è pubblicato sul sito web della Commissione europea conformemente all'articolo 99 del regolamento (UE) 2017/625.
La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti dalla designazione di questi laboratori. La funzione e i compiti di detti laboratori sono quelli previsti dall'articolo 94 del regolamento (UE) 2017/625.
L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la Svizzera è pubblicato sul sito web dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
3. L'esecuzione dei controlli è di competenza del Comitato misto veterinario, conformemente all'articolo 116 del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

II. Malattie dei pesci e dei molluschi

A. LEGISLAZIONI*

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2025.

Unione europea	Svizzera
<p>1. Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1) e gli atti delegati e di esecuzione basati su tale regolamento adottati fino al 31 dicembre 2025</p> <p>2. Per le disposizioni relative ai controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti per verificare la conformità alle norme applicabili alla filiera agroalimentare in materia di sanità animale: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento</p>	<p>1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40)</p> <p>2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401)</p>

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Attualmente l'allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di Bonamiosi o Marteiliosi, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria si impegna ad adottare le misure di emergenza necessarie, conformi alla normativa dell'Unione europea, sulla base dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
2. Ai fini della lotta contro le malattie dei pesci e dei molluschi la Svizzera applica l'Ordinanza sulle epizoozie, in particolare gli articoli 61 (obbligo dei proprietari e degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62-76 (misure di lotta generali), 277-290 (misure specifiche riguardanti le epizoozie degli animali acquatici, laboratorio di diagnosi) nonché 291 (epizoozie da sorvegliare).
3. L'elenco dei laboratori di riferimento dell'Unione europea è pubblicato sul sito web della Commissione europea conformemente all'articolo 99 del regolamento (UE) 2017/625. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti dalla designazione di questi laboratori. La funzione e i compiti di detti laboratori sono quelli previsti dall'articolo 94 del regolamento (UE) 2017/625.
L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la Svizzera è pubblicato sul sito web dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
4. L'esecuzione dei controlli è di competenza del Comitato misto veterinario, conformemente all'articolo 116 del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

III. Encefalopatie spongiformi trasmissibili

A. LEGISLAZIONI*

*

Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2025.

Unione europea	Svizzera
<p>1. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)</p> <p>2. Per le disposizioni relative ai controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti per verificare la conformità alle norme applicabili alla filiera agroalimentare in materia di sanità animale: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1)</p>	<p>1. Ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT; RS 916.443.10)</p> <p>2. Ordinanza del DFI, del 18 novembre 2015, concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI; RS 916 443 106)</p> <p>3. Ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE-UE; RS 916.443.11)</p> <p>4. Ordinanza del DFI, del 18 novembre 2015, concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE-UE-DFI; RS 916 443 111)</p> <p>5. Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr; RS 817.0), in particolare gli articoli 30 (controllo e campionatura) e 31 (ispezione degli animali da macello e delle carni)</p> <p>6. Ordinanza del DFI, del 16 dicembre 2016, sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), in particolare l'articolo 5 (parti di animali non ammesse)</p> <p>7. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 3 (classificazione dell'encefalopatia spongiforme bovina e della scrapie come epizoozie da eradicare), 6 (definizioni e</p>

Unione europea	Svizzera
	<p>abbreviature), 34 (patente), 61 (obbligo di notifica), 79 (sorveglianza del bestiame svizzero), da 175 a 181 (encefalopatie spongiformi trasmissibili), 297 (esecuzione all'interno del paese), 301 (compiti del veterinario cantonale), 302 (veterinario ufficiale) e 312 (laboratori di diagnostica)</p> <p>8. Ordinanza del DEFR, del 26 ottobre 2011, concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (OLAIA; RS 916.307.1), in particolare l'articolo 21 (tolleranze, campionature, metodi d'analisi e trasporti), l'allegato 1.2, punto 15 (prodotti di animali terrestri), punto 16 (pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti) e l'allegato 4.1 (sostanze la cui immissione sul mercato o il cui uso sono vietati o autorizzati con restrizioni)</p> <p>9. Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn; RS 916.441.22)</p> <p>10. Ordinanza del DFI, del 26 novembre 2025, concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale come alimenti per animali e come concime (ORSOAn)</p>

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (E.S.T.) è pubblicato sul sito web della Commissione europea.
La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di detto laboratorio sono quelli previsti dall'articolo 94 del regolamento (UE) 2017/625.
Il laboratorio nazionale di riferimento per la Svizzera è pubblicato sul sito web dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
2. In applicazione dell'articolo 57 della legge sulle epizootie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza per l'esecuzione delle misure di lotta contro le E.S.T.
3. In applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001, negli Stati membri dell'Unione europea, gli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da E.S.T. sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un'indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall'autorità competente, oppure sono abbattuti per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale.

In applicazione degli articoli 179*b* e 180*a* dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera vieta la macellazione degli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da E.S.T. Gli animali sospetti devono essere abbattuti in modo incruento, la carcassa deve essere incenerita e il cervello deve essere analizzato nel laboratorio svizzero di riferimento per le E.S.T.

In applicazione dell'articolo 10 dell'ordinanza sulle epizootie, l'identificazione dei bovini in Svizzera si effettua tramite un sistema d'identificazione uniforme, chiara e permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono nati da femmine nelle quali si sospetta la presenza di encefalopatia spongiforme bovina (E.S.B.) o da mucche colpite da tale malattia.

In applicazione dell'articolo 179*c* dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera procede all'abbattimento degli animali colpiti da E.S.B., entro la fine della fase di produzione, di tutti i capi della specie bovina nati nell'intervallo compreso tra un anno prima e un anno dopo la nascita dell'animale contaminato e che, in questo lasso di tempo, hanno fatto parte della mandria, nonché di tutti i discendenti diretti di mucche contaminate nati nei due anni che hanno preceduto la diagnosi.

4. In applicazione dell'articolo 180b dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera procede all'abbattimento degli animali colpiti da scrapie, delle loro madri, dei discendenti diretti di madri contaminate, nonché di tutti gli altri ovini o caprini del gruppo ad eccezione:
- degli ovini portatori di almeno un allele ARR e non aventi alcun allele VRQ; e
 - degli animali aventi un'età inferiore a due mesi, destinati esclusivamente all'abbattimento. La testa e gli organi della cavità addominale di questi animali sono eliminati conformemente alle disposizioni dell'ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale.

A titolo eccezionale, nel caso di razze i cui effettivi non sono numerosi, si può rinunciare all'abbattimento del gruppo. In questo caso, il gruppo viene posto sotto sorveglianza veterinaria ufficiale per una durata di due anni nel corso della quale viene effettuato due volte l'anno un esame clinico degli animali del gruppo. Se durante questo periodo alcuni animali sono ceduti per l'abbattimento, le loro teste, comprese le tonsille, sono oggetto di un'analisi nel laboratorio svizzero di riferimento per le E.S.T.

Tali misure sono riviste in funzione dei risultati della sorveglianza sanitaria degli animali. In particolare, il periodo di sorveglianza è prolungato in caso di individuazione di un nuovo caso di malattia nell'ambito del gruppo.

In caso di conferma dell'E.S.B. in un ovino o in un caprino, la Svizzera s'impegna ad applicare le misure previste all'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001.

5. In applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati membri dell'Unione europea vietano la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d'allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. Negli Stati membri dell'Unione europea vige il divieto totale di somministrare proteine derivate da animali ai ruminanti.

In applicazione dell'articolo 27 dell'ordinanza concernente i sottoprodotti animali (OESA), la Svizzera ha adottato il divieto totale di somministrare proteine animali agli animali d'allevamento.

Sono possibili deroghe per le proteine trasformate ottenute da pesci, suini, pollame e insetti d'allevamento, conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001, nonché all'ordinanza sui sottoprodotti di origine animale (OSOAn) e all'ordinanza concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale come alimenti per animali e come concime (ORSOAn).

6. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III, capitolo A, del medesimo regolamento, gli Stati membri dell'Unione

europea istituiscono un programma annuale di sorveglianza della E.S.B. Il programma prevede test diagnostici rapidi da effettuare su tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi abbattuti d'urgenza, sui bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem e su tutti gli animali di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano.

I test diagnostici rapidi per la E.S.B. utilizzati dalla Svizzera sono elencati all'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001.

In applicazione dell'articolo 179 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera sottopone obbligatoriamente a test diagnostici rapidi per la E.S.B. tutti i bovini di età superiore a quarantotto mesi morti, uccisi per uno scopo diverso dalla macellazione, portati al macello ammalati o in seguito a un incidente.

7. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III, capitolo A, di tale regolamento, gli Stati membri dell'Unione europea adottano un programma annuale di sorveglianza della scrapie.

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 177 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera ha posto in essere un programma di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini di età superiore a dodici mesi. Gli animali abbattuti d'urgenza, morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem, nonché gli animali abbattuti per il consumo umano sono stati esaminati nel periodo dal giugno 2004 al luglio 2005. Dal momento che l'insieme dei campioni è risultato negativo rispetto alla E.S.B., è proseguita la sorveglianza per campionamento degli animali sospetti di infezione, degli animali abbattuti d'urgenza e degli animali morti nell'azienda.

Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato in sede di Comitato misto veterinario.

8. Spetta al Comitato misto veterinario fornire le informazioni di cui all'articolo 6, all'allegato III, capitolo B e all'allegato IV (3.III) del regolamento (CE) n. 999/2001.
9. L'esecuzione dei controlli è di competenza del Comitato misto veterinario, conformemente all'articolo 116 del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

IV. Zoonosi

A. LEGISLAZIONI*

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2025.

Unione europea	Svizzera
<ol style="list-style-type: none"> 1. Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1) 2. Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31) 3. Per le disposizioni relative ai controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti per verificare la conformità alle norme applicabili alla filiera agroalimentare in materia di zoonosi: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 291a-291e (disposizioni specifiche riguardanti le zoonosi) 3. Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr; RS 817.0) 4. Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02) 5. Ordinanza del DFI, del 16 dicembre 2016, sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (Ordinanza del DFI sui requisiti igienici, ORI; RS 817.024.1) 6. Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie; LEp; RS 818.101) 7. Ordinanza del 29 aprile 2015 concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Ordinanza sulle epidemie; OEp; RS 818.101.1) 8. Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, concernente l'igiene nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1) 9. Ordinanza del 16 dicembre 2016 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190)

89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1)	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. L'elenco dei laboratori di riferimento dell'Unione europea previsti dall'articolo 10 della direttiva 2003/99/CE è pubblicato sul sito web della Commissione europea conformemente all'articolo 99 del regolamento (UE) 2017/625.
La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti dalla designazione di questi laboratori. La funzione e i compiti di detti laboratori sono quelli previsti dall'articolo 94 del regolamento (UE) 2017/625.
L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la Svizzera è pubblicato sul sito web dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
2. La Svizzera invia all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, ogni anno entro la fine del mese di maggio, una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici, comprendente i dati raccolti conformemente agli articoli 4, 7 e 8 della direttiva 2003/99/CE nel corso dell'anno precedente. Tale relazione comprende inoltre le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2160/2003.

V. Notifica delle malattie

A. LEGISLAZIONI*

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2025.

Unione europea	Svizzera
<ol style="list-style-type: none">1. Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1) e gli atti delegati e di esecuzione basati su tale regolamento adottati fino al 31 dicembre 20252. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (regolamento IMSOC) (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37)	<ol style="list-style-type: none">1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 11 (obbligo di diligenza e di annuncio) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2-5 (malattie considerate), 59-65 e 291 (obbligo di denuncia, notifica), 292-299 (sorveglianza, esecuzione, assistenza amministrativa).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

La Svizzera è integrata nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e in tutti i suoi elementi, quali definiti nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione. La Svizzera designa a tale scopo un punto di contatto.

La notifica e la comunicazione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza e dei programmi di eradicazione e per la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002⁸.

Se necessario, in sede di Comitato misto veterinario sono definite misure complementari."

⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (GU L 412 dell'8.12.2020, pag. 1).

ALLEGATO II

L'appendice 2 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

"Appendice 2

Polizia sanitaria: scambi tra la Svizzera e l'Unione europea e immissione sul mercato

- I. Animali terrestri
- A. LEGISLAZIONI*

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2025.

Unione europea	Svizzera
<ol style="list-style-type: none">1. Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1) e gli atti delegati e di esecuzione basati su tale regolamento adottati fino al 31 dicembre 20252. Per le disposizioni relative ai controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti per verificare la conformità alle norme applicabili alla filiera agroalimentare in materia di scambi di animali terrestri tra la Svizzera e l'Unione europea: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE)	<ol style="list-style-type: none">1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401)2. Ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE-UE; RS 916.443.11)3. Ordinanza del DFI, del 18 novembre 2015, concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE-UE-DFI; RS 916 443 111)4. Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), in particolare l'articolo 160 (obbligo d'omologazione)5. Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicinali e i dispositivi medici (LATer; RS 812.21)6. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali per uso veterinario (OMVet; RS 812.212.27)7. Direttive tecniche concernenti l'uso profilattico e metafilattico di medicinali con principi attivi antimicrobici negli animali da reddito, quali pubblicate il 31.5.2026

<p>n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1)</p> <p>3. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 18 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1)</p> <p>4. Articolo 107 (ad eccezione del paragrafo 6) del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43) in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 5</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. L'esecuzione dei controlli è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 116 del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.
2. Gli animali oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera circolano alle stesse condizioni stabilite per gli animali oggetto di scambi tra gli Stati

membri dell'Unione europea. Se necessario, tali animali sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea o definiti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES.

3. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui al capitolo 4 della parte II del regolamento (UE) 2016/429, del regolamento delegato (UE) 2020/689⁹ e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620¹⁰ per quanto riguarda le malattie elencate nei siti web della Commissione "Sorveglianza, programmi di eradicazione e status di indenne da malattia - Sicurezza alimentare" e dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, Programma nazionale di sorveglianza.
- Per le malattie per le quali la Svizzera non ha ancora ottenuto l'approvazione dello status di indenne da malattia, la Svizzera presenta al Comitato misto veterinario le informazioni necessarie per i criteri di riconoscimento previsti dal regolamento (UE) 2016/429. Sulla base di tali informazioni, il Comitato misto veterinario accetta di aggiornare le informazioni disponibili sui siti web summenzionati.
- L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale status per una delle malattie elencate citate nel presente paragrafo. La situazione viene esaminata in sede di Comitato misto veterinario.
4. Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato IV, parte I, capitolo 3, sezione 2, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento dello status di ufficialmente indenne da brucellosi bovina, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:
- a) ogni animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucellosi deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due esami sierologici con fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico di campioni adeguati prelevati in caso di aborto;

⁹ Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

¹⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78).

b) nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che gli esami previsti alla lettera a) diano risultati negativi, lo status di ufficialmente indenne da brucellosi è sospeso per la mandria di cui fanno parte l'animale o gli animali sospetti della specie bovina.

5. La Svizzera applica le stesse disposizioni dell'articolo 107 (ad eccezione del paragrafo 6) del regolamento (UE) 2019/6, in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 5, sull'impiego dei medicinali antimicrobici negli animali da reddito, conformemente alla sua legislazione elencata in precedenza nella sezione A.

La Svizzera non autorizza l'immissione in commercio di medicinali destinati agli animali da reddito contenenti uno degli antimicrobici o dei gruppi di antimicrobici elencati nei punti 2 o 3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255¹¹ né la somministrazione agli animali da reddito di medicinali per uso umano contenenti tali antimicrobici o gruppi di antimicrobici.

In sede di Comitato misto veterinario si discuterà delle modifiche della suddetta legislazione dell'Unione europea che richiedono un adeguamento delle disposizioni svizzere.

La Svizzera non è quindi considerata un paese terzo ai fini dell'applicazione dell'articolo 118 del regolamento (UE) 2019/6 fino al 1° luglio 2028.

La Svizzera informa immediatamente il Comitato misto veterinario di qualsiasi ulteriore modifica della sua legislazione in materia di medicinali antimicrobici destinati agli animali da reddito.

Il presente paragrafo sarà riesaminato dal Comitato misto veterinario prima del 1° luglio 2028.

6. In caso di spedizioni di uova da cova verso l'Unione europea, le autorità svizzere si impegnano a rispettare le regole di marcatura stabilite dal regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione¹².

¹¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, del 19 luglio 2022, che designa gli antimicrobici o i gruppi di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo, conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 20.7.2022, pag. 58).

¹² Regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5).

7. In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia, la Svezia o la Danimarca, le autorità svizzere s'impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla normativa dell'Unione europea.

II. Animali e prodotti di acquacoltura

A. LEGISLAZIONI*

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2025.

Unione europea	Svizzera
<ol style="list-style-type: none">1. Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1) e gli atti delegati e di esecuzione basati su tale regolamento adottati fino al 31 dicembre 20252. Per le disposizioni relative ai controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti per verificare la conformità alle norme applicabili alla filiera agroalimentare in materia di scambi di animali e prodotti di acquacoltura tra la Svizzera e l'Unione europea: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione	<ol style="list-style-type: none">1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401)2. Ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE-UE; RS 916.443.11)3. Ordinanza del DFI, del 18 novembre 2015, concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE-UE-DFI; RS 916 443 111)4. Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), in particolare l'articolo 160 (obbligo d'omologazione)5. Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicinali e i dispositivi medici (LATER; RS 812.21)6. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali per uso veterinario (OMVet; RS 812.212.27)7. Direttive tecniche concernenti l'uso profilattico e metafilattico di medicinali con principi attivi antimicrobici negli animali da reddito, quali pubblicate il 31.5.2026

<p>92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1)</p> <p>3. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410)</p> <p>4. Articolo 107 (ad eccezione del paragrafo 6) del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43) in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 5</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. L'esecuzione dei controlli è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 116 del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.
2. Gli animali oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera circolano alle stesse condizioni stabilite per gli animali oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea. Se necessario, tali animali sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e disponibili nel sistema TRACES.
3. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui al capitolo 4 della parte II del regolamento (UE) 2016/429, del regolamento delegato (UE) 2020/689¹³ e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620¹⁴ per quanto riguarda le malattie elencate nei siti web della Commissione "Sorveglianza, programmi di eradicazione e status di indenne da malattia - Sicurezza alimentare" e dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, Programma nazionale di sorveglianza.
Per le malattie per le quali la Svizzera non ha ancora ottenuto l'approvazione dello status di indenne da malattia, la Svizzera presenta al Comitato misto veterinario le informazioni necessarie per i criteri di riconoscimento previsti dal regolamento (UE) 2016/429. Sulla base di tali informazioni, il Comitato misto veterinario accetta di aggiornare le informazioni disponibili sui siti web summenzionati.
L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale status per una delle malattie elencate citate nel presente paragrafo. La situazione viene esaminata in sede di Comitato misto veterinario.
4. La Svizzera applica le stesse disposizioni dell'articolo 107 (ad eccezione del paragrafo 6) del regolamento (UE) 2019/6, in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 5, sull'impiego dei medicinali antimicrobici negli animali da reddito, conformemente alla sua legislazione elencata in precedenza nella sezione A.

¹³ Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

¹⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78).

La Svizzera non autorizza l'immissione in commercio di medicinali destinati agli animali da reddito contenenti uno degli antimicrobici o dei gruppi di antimicrobici elencati nei punti 2 o 3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255¹⁵ né la somministrazione agli animali da reddito di medicinali per uso umano contenenti tali antimicrobici o gruppi di antimicrobici.

In sede di Comitato misto veterinario si discuterà delle modifiche della suddetta legislazione dell'Unione europea che richiedono un adeguamento delle disposizioni svizzere.

La Svizzera non è quindi considerata un paese terzo ai fini dell'applicazione dell'articolo 118 del regolamento (UE) 2019/6 fino al 1° luglio 2028.

La Svizzera informa immediatamente il Comitato misto veterinario di qualsiasi ulteriore modifica della sua legislazione in materia di medicinali antimicrobici destinati agli animali da reddito.

Il presente paragrafo sarà riesaminato dal Comitato misto veterinario prima del 1° luglio 2028.

¹⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, del 19 luglio 2022, che designa gli antimicrobici o i gruppi di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo, conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 20.7.2022, pag. 58).

III. Materiale germinale

A. LEGISLAZIONI*

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2025.

Unione europea	Svizzera
<p>1. Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1) e gli atti delegati e di esecuzione basati su tale regolamento adottati fino al 31 dicembre 2025</p> <p>2. Per le disposizioni relative ai controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti per verificare la conformità alle norme applicabili alla filiera agroalimentare in materia di scambi di materiale germinale tra la Svizzera e l'Unione europea: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione</p>	<p>1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli da 51 a 55a (inseminazione artificiale) e da 56 a 58a (trasferimento di ovuli ed embrioni)</p> <p>2. Ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE-UE; RS 916.443.11)</p> <p>3. Ordinanza del DFI, del 18 novembre 2015, concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE-UE-DFI; RS 916 443 111)</p>

<p>92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1)</p> <p>3. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 18 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1)</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. L'esecuzione dei controlli è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 116 del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
2. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui al capitolo 4 della parte II del regolamento (UE) 2016/429, del regolamento delegato (UE) 2020/689¹⁶ e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620¹⁷ per quanto riguarda le malattie elencate nei siti web della Commissione "Sorveglianza, programmi di eradicazione e status di indenne da malattia - Sicurezza alimentare" e dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, Programma nazionale di sorveglianza. Per le malattie per le quali la Svizzera non ha ancora ottenuto l'approvazione dello status di indenne da malattia, la Svizzera presenta al Comitato misto veterinario le informazioni necessarie per i criteri di riconoscimento previsti dal regolamento (UE) 2016/429. Sulla base di tali informazioni, il Comitato misto veterinario accetta di aggiornare le

¹⁶ Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

¹⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78).

informazioni disponibili sui siti web summenzionati.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale status per una delle malattie elencate citate nel presente paragrafo. La situazione viene esaminata in sede di Comitato misto veterinario.

3. Per quanto riguarda lo sperma bovino, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova ELISA per lo screening della rinotracheite bovina infettiva o della vulvovaginite pustolosa infettiva.
4. Il materiale germinale oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera circola alle stesse condizioni stabilite per il materiale germinale oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea. Se necessario, tali animali sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e disponibili nel sistema TRACES.

IV. Movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia

A. LEGISLAZIONI*

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2025.

Unione europea	Svizzera
<p>1. Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1)</p> <p>2. Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1) e gli atti delegati e di esecuzione basati sulla parte VI di tale regolamento</p> <p>3. Per le disposizioni relative ai controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti per verificare la conformità alle norme applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra la Svizzera e l'Unione europea: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE</p>	<p>1. Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITEAc; RS 916.443.14)</p> <p>2. Articolo 76b dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1)</p>

e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1)	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Il sistema di marcatura è quello previsto dal regolamento (UE) n. 576/2013.
2. La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della rivaccinazione, è definita nell'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013.
3. Il modello di passaporto da utilizzare è quello previsto dall'allegato III, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013¹⁸. I requisiti supplementari riguardanti il passaporto sono definiti nell'allegato III, parte 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.
4. Ai fini della presente appendice, per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del capo II del regolamento (UE) n. 576/2013. I controlli documentali e d'identità sui movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia introdotti in Svizzera da uno Stato membro dell'Unione europea sono effettuati conformemente alle modalità di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 576/2013."

¹⁸ Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109).

ALLEGATO III

L'appendice 3 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

"Appendice 3

Importazione di animali vivi e del relativo materiale germinale dai paesi terzi

I. UNIONE EUROPEA — LEGISLAZIONE*

*

Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2025.

1. Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1) e gli atti delegati e di esecuzione basati su tale regolamento adottati fino al 31 dicembre 2025.
2. Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).
3. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).
4. Per le disposizioni relative ai controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti per verificare la conformità alle norme di cui alla presente sezione:

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

5. Articolo 118 del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

II. SVIZZERA — LEGISLAZIONE*

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2025.

1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40)
2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401)
3. Ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT; RS 916.443.10)
4. Ordinanza del DFI, del 18 novembre 2015, concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI; RS 916 443 106)
5. Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITEAc; RS 916.443.14)
6. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali per uso veterinario (OMVet; RS 812.212.27)
7. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'USAV; RS 916.472)

III. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell'Unione europea, le condizioni di ingresso indicate negli atti menzionati al punto I della presente appendice, le misure d'applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali le importazioni sono autorizzate. Questo impegno si applica a tutti gli atti opportuni, qualunque sia la loro data d'adozione.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni in sede di Comitato misto veterinario al fine di cercare soluzioni adeguate.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e gli Stati membri dell'Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello di Unione europea.

2. La Svizzera non è considerata un paese terzo ai fini dell'applicazione dell'articolo 118 del regolamento (UE) 2019/6 fino al 1° luglio 2028.

Il presente paragrafo sarà riesaminato dal Comitato misto veterinario entro il 1° luglio 2028."

ALLEGATO IV

L'appendice 5 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

"Appendice 5

Animali vivi e materiale germinale:
controlli alle frontiere e canoni

CAPITOLO I

Disposizioni generali – Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali

A. LEGISLAZIONI*

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2025.

Unione europea	Svizzera
1. Per le disposizioni relative ai controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti per verificare la conformità alle norme di cui al presente capitolo: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) 3. Ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT; RS 916.443.10) 4. Ordinanza del DFI, del 18 novembre 2015, concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI; RS 916 443 106) 5. Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITEAc; RS 916.443.14)

Unione europea	Svizzera
<p>92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1)</p> <p>2. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (regolamento IMSOC) (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37)</p>	

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. La Svizzera è integrata nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e in tutti i suoi elementi, quali definiti nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione. La Svizzera designa a tale scopo un punto di contatto. Se necessario, in sede di Comitato misto veterinario sono definite misure complementari.
2. Le parti si prestano assistenza amministrativa reciproca conformemente agli articoli da 104 a 107 del regolamento (UE) 2017/625 per garantire la corretta applicazione della presente appendice. L'applicazione dell'articolo 108 del regolamento (UE) 2017/625 è di competenza del Comitato misto veterinario.

CAPITOLO II

Controlli veterinari e zootecnici e condizioni applicabili negli scambi
tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera

A. LEGISLAZIONI*

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2025.

I controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Unione europea	Svizzera
<p>1. Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1) e gli atti delegati e di esecuzione basati su tale regolamento adottati fino al 31 dicembre 2025</p> <p>2. Per le disposizioni relative ai controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti per verificare la conformità alle norme previste nel presente capitolo: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1)</p> <p>3. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e</p>	<p>1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) e in particolare l'articolo 57</p> <p>2. Ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE-UE; RS 916.443.11)</p> <p>3. Ordinanza del DFI, del 18 novembre 2015, concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE-UE-DFI; RS 916 443 111)</p> <p>4. Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITEAc;- RS 916.443.14)</p> <p>5. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'USAV; RS 916.472)</p>

i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE

4. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410)
5. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 18 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1)

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per gli scambi di animali vivi e del materiale germinale e per il pascolo frontaliero degli animali tra l'Unione europea e la Svizzera, i certificati sanitari sono quelli previsti dalla presente appendice.

Nei casi previsti agli articoli 102 e da 104 a 107 del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del luogo di destinazione si pongono immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all'autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni.

C. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI PER GLI ANIMALI DESTINATI AL PASCOLO FRONTALIERO

1. Definizioni

Pascolo frontaliero: transumanza degli animali verso una zona frontiera limitata a 10 km al momento della spedizione degli animali verso uno Stato membro dell'Unione europea o verso la Svizzera. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, le autorità competenti interessate possono autorizzare una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e l'Unione europea.

Pascolo giornaliero: pascolo effettuato in modo tale che, alla fine della giornata, gli animali vengono ricondotti nell'azienda di provenienza in uno Stato membro dell'Unione europea o in Svizzera.

2. Le condizioni per i movimenti transfrontalieri di animali di cui al regolamento (UE) 2016/429, al regolamento delegato (UE) 2020/688 e al regolamento delegato (UE) 2019/2035 si applicano al pascolo frontaliero tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera. Le disposizioni dell'articolo 139 del regolamento (UE) 2016/429 sono applicabili *mutatis mutandis*.

3. In applicazione dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare dell'articolo 7 (Registrazione), e dell'ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA; RS 916.404.1), in particolare della sezione 2 (contenuto della banca dati), la Svizzera attribuisce ad ogni pascolo un codice di registrazione specifico che dev'essere registrato nella banca dati nazionale relativa ai bovini.
4. Per il pascolo tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera, il veterinario ufficiale del paese di spedizione:
 - a) notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattr'ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715;
 - b) rilascia un certificato conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.
5. Durante tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doganale.
6. Il detentore degli animali:
 - a) deve dichiarare per iscritto che accetta di conformarsi a tutte le misure adottate in virtù del presente allegato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a livello locale, alla stessa stregua di un detentore originario di uno Stato membro dell'Unione europea o della Svizzera;
 - b) si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all'applicazione del presente allegato;
 - c) offre la propria piena collaborazione per l'espletamento dei controlli doganali o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione.
7. Al ritorno degli animali alla fine della stagione di pascolo o in caso di ritorno anticipato, il veterinario ufficiale del paese del luogo di pascolo:
 - a) notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattr'ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema

informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715;

b) rilascia un certificato conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.

8. In caso d'insorgenza di malattie, le autorità veterinarie competenti prendono di comune accordo le misure che si rendono necessarie. Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostenere. Se del caso, consultano il Comitato misto veterinario.

9. In deroga alle disposizioni previste per il pascolo ai punti da 1 a 8, nel caso del pascolo giornaliero tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera:

a) gli animali non devono entrare in contatto con animali provenienti da altre aziende;

b) il detentore degli animali s'impegna a segnalare all'autorità veterinaria competente ogni eventuale contatto degli animali con animali provenienti da altre aziende;

c) il certificato sanitario deve essere presentato alle autorità veterinarie competenti ogni anno civile, all'atto della prima introduzione degli animali in uno Stato membro dell'Unione europea o in Svizzera. Detto certificato sanitario deve poter essere presentato alle autorità veterinarie competenti su loro richiesta;

d) le disposizioni di cui ai punti 2 e 4 si applicano soltanto all'atto della prima spedizione degli animali verso uno Stato membro dell'Unione europea o verso la Svizzera nell'anno civile in questione;

e) le disposizioni del punto 7 non si applicano;

f) il detentore degli animali s'impegna a comunicare all'autorità veterinaria competente la fine del periodo di pascolo.

CAPITOLO III

Controlli veterinari applicabili sulle importazioni provenienti dai paesi terzi

A. LEGISLAZIONI*

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2025.

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Unione europea	Svizzera
<ol style="list-style-type: none">1. Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1) e gli atti delegati e di esecuzione basati su tale regolamento adottati fino al 31 dicembre 20252. Per le disposizioni relative ai controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti per verificare la conformità alle norme previste nel presente capitolo: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,	<ol style="list-style-type: none">1. Ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT; RS 916.443.10)2. Ordinanza del DFI, del 18 novembre 2015, concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI; RS 916 443 106)3. Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITEAc;- RS 916.443.14)4. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'USAV; RS 916.472)5. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali per uso veterinario (OMVet; RS 812.212.27)

Unione europea	Svizzera
<p>90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1)</p> <p>3. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)</p> <p>4. Articolo 118 del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43)</p>	

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2017/625, gli elenchi dei posti di controllo frontaliere degli Stati membri dell'Unione europea per i controlli veterinari sugli animali vivi sono pubblicati sul sito web della Commissione europea.
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2017/625, i posti di controllo frontaliere per la Svizzera sono i seguenti:

Nome	Codice TRACES	Tipo di riconoscimento
Aeroporto di Zurigo	CHZRH4	LA-O*
Aeroporto di Ginevra	CHGVA4	LA-O*

* Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontaliere, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontaliere e dei punti di controllo (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 10).

Le ulteriori modifiche dell'elenco dei posti di controllo frontaliere, dei loro centri d'ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto veterinario.

3. L'esecuzione dei controlli è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 116 del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

4. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell'Unione europea, le condizioni di ingresso di cui all'appendice 3 del presente allegato, nonché le misure d'applicazione.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni in sede di Comitato misto veterinario al fine di cercare soluzioni adeguate.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e gli Stati membri dell'Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello di Unione europea.

5. I posti di controllo frontalieri degli Stati membri dell'Unione europea indicati al punto 1 della presente sezione effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera, conformemente alla sezione A del presente capitolo.
6. I posti di controllo frontalieri della Svizzera indicati al punto 2 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri dell'Unione europea, conformemente alla sezione A del presente capitolo.
7. La Svizzera non è considerata un paese terzo ai fini dell'applicazione dell'articolo 118 del regolamento (UE) 2019/6 fino al 1° luglio 2028.

Il presente paragrafo sarà riesaminato dal Comitato misto veterinario entro il 1° luglio 2028."

CAPITOLO IV

Disposizioni specifiche

1. IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

A. LEGISLAZIONI*

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2025.

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Unione europea	Svizzera
<p>1. Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1) e gli atti delegati e di esecuzione basati su tale regolamento adottati fino al 31 dicembre 2025</p> <p>2. Per le disposizioni relative ai controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti per verificare la conformità alle norme di cui alla presente sezione: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e</p>	<p>1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli da 7 a 15f (registrazione e identificazione)</p> <p>2. Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA; RS 916.404.1)</p>

<p>(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1)</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2. PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

A. LEGISLAZIONI*

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2025.

Unione europea	Svizzera
<p>1. Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1)</p> <p>2. Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1)</p> <p>3. Per le disposizioni relative ai controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti per verificare la conformità alle norme di cui alla presente sezione: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive</p>	<p>1. Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), in particolare gli articoli 15 e 15a (principi, trasporti internazionali di animali)</p> <p>2. Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), in particolare gli articoli 169-176 (trasporti internazionali di animali).</p>

89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1)	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

- a) Le autorità svizzere s'impegnano a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 per gli scambi tra la Svizzera e l'Unione europea e per le importazioni dai paesi terzi.
- b) La realizzazione dei controlli è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 116 del regolamento (UE) 2017/625 e dell'articolo 208 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1)
- c) In applicazione delle disposizioni dell'articolo 15a, paragrafo 3, della legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), il transito di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo. La questione sarà esaminata dal Comitato misto veterinario.

3. CANONI

1. Non è percepito alcun canone per i controlli veterinari degli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera.
 2. Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s'impegnano a percepire i canoni dovuti per l'effettuazione dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio."
-

ALLEGATO V

L'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

"Appendice 6

Prodotti di origine animale

CAPITOLO I

Settori in cui l'equivalenza è reciprocamente riconosciuta

"Prodotti d'origine animale destinati al consumo umano"

Le definizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 si applicano mutatis mutandis.

Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2025.

Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea		
Condizioni commerciali		Equivalenza
Unione europea	Svizzera	

Salute animale:

1. Carni fresche comprese le carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi non trasformati e grassi fusi

Ungulati domestici	Regolamento (UE) 2016/429	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si ¹
Solipedi domestici	Regolamento (CE) n. 999/2001	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	

2. Carni di selvaggina d'allevamento, preparazioni di carni, prodotti a base di carni

Mammiferi terrestri d'allevamento diversi da quelli sopra citati	Regolamento (UE) 2016/429	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si
	Regolamento (CE) n. 999/2001	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	

Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea			
Condizioni commerciali			Equivalenza
	Unione europea	Svizzera	
Ratiti d'allevamento Lagomorfi	Regolamento (UE) 2016/429		Si
3. Carni di selvaggina selvatica, preparazioni di carni, prodotti a base di carni			
Ungulati selvatici Lagomorfi Altri mammiferi terrestri Selvaggina selvatica di penna	Regolamento (UE) 2016/429 Regolamento (CE) n. 999/2001	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	Si
4. Carni fresche di pollame, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi e grassi fusi			
Pollame	Regolamento (UE) 2016/429	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	Si
5. Stomaci, vesciche e budella			
Bovini Ovini e caprini Suini	Regolamento (UE) 2016/429 Regolamento (CE) n. 999/2001	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	Si ¹
6. Ossa e prodotti a base di ossa			
Ungulati domestici Solipedi domestici Altri mammiferi terrestri d'allevamento o selvatici Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna	Regolamento (UE) 2016/429 Regolamento (CE) n. 999/2001	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	Si ¹

Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea			
Condizioni commerciali			Equivalenza
Unione europea	Svizzera		
7. Proteine animali trasformate, sangue e prodotti del sangue			
Ungulati domestici	Regolamento (UE) 2016/429	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si ¹
Solipedi domestici	Regolamento (CE) n. 999/2001	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	
Altri mammiferi terrestri d'allevamento o selvatici			
Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna			
8. Gelatina e collagene			
	Regolamento (UE) 2016/429	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si ¹
	Regolamento (CE) n. 999/2001	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	
9. Latte e prodotti lattiero-caseari			
	Regolamento (UE) 2016/429	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si
		Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	
10. Uova e ovoprodotti			
	Regolamento (UE) 2016/429	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si
		Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	
11. Prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi tunicati e gasteropodi marini			
	Regolamento (UE) 2016/429	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si
		Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	
12. Miele			
	Regolamento (UE) 2016/429	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si
		Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	
13. Lumache e cosce di rana			
	Regolamento (UE) 2016/429	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si
		Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	

- ¹ Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini potrà essere riconsiderato in sede di Comitato misto veterinario.

Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2025.

Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea		
Condizioni commerciali		Equivalenza
Unione europea	Svizzera	
<i>Sanità pubblica</i>		
<p>Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)</p> <p>Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1)</p> <p>Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55)</p> <p>Per le disposizioni relative ai controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti per verificare la conformità alle norme applicabili alla filiera agroalimentare in materia di prodotti di origine animale:</p> <p>Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).</p>	<p>Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401)</p> <p>Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (OPPrim; RS 916.020)</p> <p>Ordinanza del DFER, del 23 novembre 2005, concernente l'igiene nella produzione primaria (OIPPrim; RS 916.020.1)</p> <p>Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, concernente l'igiene nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1)</p> <p>Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione lattiera (OIgPL; RS 916.351.021.1)</p> <p>Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1)</p> <p>Ordinanza del 20 ottobre 2010 sul controllo del latte (OCL; RS 916.351.0)</p> <p>Ordinanza del 16 novembre 2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico (RS 916.402)</p> <p>Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr; RS 817.0)</p> <p>Ordinanza del 16 dicembre 2016 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190)</p> <p>Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02)</p> <p>Ordinanza del DFI, del 16 dicembre 2016, sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (Ordinanza del DFI sui requisiti igienici, ORI; RS 817.024.1)</p> <p>Ordinanza del DFI, del 16 dicembre 2016, sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA; RS 817 022 108)</p> <p>Ordinanza del 27 maggio 2020 sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr; RS 817.042)</p>	<p>Si con condizioni speciali</p>

Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea	
Condizioni commerciali	Equivalenza
Unione europea	Svizzera
Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1)	

Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea		
Condizioni commerciali		Equivalenza
Unione europea	Svizzera	
<p>Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27)</p> <p>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7)</p>		
<i>Protezione degli animali</i>		
<p>Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1)</p>	<p>Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455)</p> <p>Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1)</p> <p>Ordinanza dell'USAV, dell'8 novembre 2021, concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac; RS 455.110.2)</p> <p>Ordinanza del 16 dicembre 2016 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190)</p>	<p>Sì con condizioni speciali</p>

Modalità di applicazione e condizioni speciali

- 1) La Svizzera è integrata nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e in tutti i suoi elementi, quali definiti nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione. La Svizzera designa a tale scopo un punto di contatto.
- 2) I prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera circolano alle stesse condizioni stabilite per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea; vigono le stesse condizioni anche per quanto riguarda la protezione degli animali al momento dell'abbattimento. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea o definiti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES.
- 3) La Svizzera redige un elenco dei propri stabilimenti riconosciuti, in conformità delle disposizioni dell'articolo 45 (registrazione/riconoscimento degli stabilimenti) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.
- 4) Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni applicabili in materia a livello di Unione.
- 5) Le autorità svizzere si impegnano a far sì che le carcasse e le carni di suini domestici immesse sul mercato dell'Unione europea siano state sottoposte all'esame per l'individuazione di Trichine.
- 6) I metodi di rilevamento descritti all'allegato I, capitoli I e II, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione sono utilizzati in Svizzera nel quadro degli esami volti a individuare la presenza di Trichine.

- 7) In applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, dell'ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, concernente l'igiene nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1), e dell'articolo 10, paragrafo 8, dell'ordinanza del DFI, del 16 dicembre 2016, sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA; RS 817.022.108), le carcasse e le carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione, nonché le preparazioni di carne, i prodotti a base di carne e i prodotti trasformati a base di carne che non sono destinati al mercato dell'Unione europea recano uno speciale bollo di idoneità al consumo conforme al modello definito nell'allegato 9, ultimo comma, dell'ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, concernente l'igiene nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1).

Tali prodotti non possono essere oggetto di scambi con gli Stati membri dell'Unione europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016.

- 8) In applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 dell'ordinanza del DFI, del 16 dicembre 2016, sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (Ordinanza del DFI sui requisiti igienici, ORI; RS 817.024.1), le autorità competenti della Svizzera possono prevedere in casi particolari deroghe agli articoli 8, 10 e 14 di tale ordinanza:

- a) per rispondere alle esigenze delle aziende situate nelle regioni di montagna a norma della legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale (RS 901.0) e dell'ordinanza del 28 novembre 2007 sulla politica regionale (OPR; RS 901.021).

Le autorità competenti della Svizzera s'impegnano a notificare tali adeguamenti per iscritto alla Commissione. Tale notifica:

- fornisce una descrizione particolareggiata delle disposizioni per le quali le autorità competenti della Svizzera ritengono che un adeguamento sia necessario ed indica la natura dell'adeguamento in questione;
- descrive le derrate alimentari e le aziende interessate;
- chiarisce i motivi dell'adeguamenti (eventualmente anche fornendo una sintesi dell'analisi dei rischi realizzata indicando qualsiasi misura che debba essere adottata per fare in modo che l'adeguamento non comprometta gli obiettivi dell'ordinanza del DFI, del 16 dicembre 2016, sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (Ordinanza del DFI sui requisiti igienici, ORI; RS 817.024.1);
- fornisce qualsiasi altra informazione pertinente.

La Commissione e gli Stati membri dell'Unione europea dispongono di un termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento della notifica per trasmettere le loro osservazioni scritte. Se necessario, si riunisce il Comitato misto veterinario;

- b) per la fabbricazione delle derrate alimentari che presentano caratteristiche tradizionali.

Le autorità competenti della Svizzera s'impegnano a notificare tali adeguamenti per iscritto alla Commissione entro dodici mesi dopo la concessione, a titolo individuale o generale, di tali deroghe. Ciascuna notifica:

- descrive brevemente le disposizioni che sono state adattate;
- descrive le derrate alimentari e le aziende interessate, e
- fornisce qualsiasi altra informazione pertinente.

- 9) La Commissione informa la Svizzera in merito alle deroghe e agli adeguamenti applicati negli Stati membri dell'Unione europea a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 852/2004, dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 853/2004 e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2074/2005.
- 10) I laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di medicinali veterinari e contaminanti negli alimenti di origine animale sono pubblicati sul sito web della Commissione europea conformemente all'articolo 99 del regolamento (UE) 2017/625. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti dalla designazione di questi laboratori. La funzione e i compiti di detti laboratori sono quelli previsti dall'articolo 94 del regolamento (UE) 2017/625. L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la Svizzera è pubblicato sul sito web dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
- 11) In attesa del riconoscimento dell'allineamento della legislazione dell'Unione europea e della legislazione svizzera, per le esportazioni verso l'Unione europea, la Svizzera garantisce il rispetto degli atti sottoelencati e dei relativi testi d'applicazione:
1. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).
 2. Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

3. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).
4. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).
5. Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24).
6. Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002, che adotta l'elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40).
7. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1).
8. Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103).
9. Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).
10. Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
11. Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il

regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

12. Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).
13. Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3).
14. Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

- 12) La Svizzera applica le stesse disposizioni dell'articolo 107 (ad eccezione del paragrafo 6) del regolamento (UE) 2019/6, in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 5, sull'impiego dei medicinali antimicrobici negli animali da reddito, conformemente alla sua legislazione elencata nelle sezioni I. Animali terrestri e II. Animali e prodotti di acquacoltura dell'appendice 2 del presente allegato.

Alla luce delle disposizioni di cui alle due sezioni sopra indicate, la Svizzera non è considerata un paese terzo ai fini dell'applicazione dell'articolo 118 del regolamento (UE) 2019/6 fino al 1° luglio 2028.

La Svizzera informa immediatamente il Comitato misto veterinario di qualsiasi ulteriore modifica della sua legislazione in materia di antimicrobici destinati agli animali da reddito.

Il presente paragrafo sarà riesaminato dal Comitato misto veterinario prima del 1° luglio 2028.

"Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano"

Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea

Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea		Equivalenza
Condizioni commerciali		
Unione europea *	Svizzera *	
* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) 2. Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1) 3. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190) 2. Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, concernente l'igiene nella macellazione (OIGM; RS 817.190.1) 3. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) 4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10) 5. Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22) 	Sì con condizioni speciali

Condizioni speciali

Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni di quelle relative agli articoli da 25 a 28 e da 30 a 31 e agli allegati XIV e XV (certificati) del regolamento (UE) n. 142/2011, conformemente agli articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Gli scambi di materie rientranti nelle categorie 1 e 2 sono disciplinati dall'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Le materie che rientrano nella categoria 3, oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera, sono accompagnate dai documenti commerciali e dai certificati sanitari previsti all'allegato VIII, capitolo III, del regolamento (UE) n. 142/2011, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 142/2011 e agli articoli 21 e 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Conformemente al titolo II, capitolo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, e al capo IV e all'allegato IX del regolamento (UE) n. 142/2011, la Svizzera redige l'elenco dei suoi stabilimenti corrispondenti.

CAPITOLO II

Settori diversi da quelli rientranti nel capitolo I

Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera
ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea

Tali esportazioni saranno effettuate alle condizioni previste per gli scambi all'interno dell'Unione.
Le autorità competenti rilasceranno, se del caso, un certificato che attesti il rispetto di tali
condizioni ai fini dell'accompagnamento dei lotti.

Se necessario, i modelli di certificati saranno discussi in sede di Comitato misto veterinario.".

ALLEGATO VI

L'appendice 10 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

"Appendice 10

Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni

CAPITOLO I

Disposizioni generali

A. LEGISLAZIONI*

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2025.

Unione europea	Svizzera
<p>1. Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)</p> <p>2. Per le disposizioni relative ai controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti per verificare la conformità alle norme di cui al presente capitolo: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,</p>	<p>1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), in particolare l'articolo 57</p> <p>2. Ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT; RS 916.443.10)</p> <p>3. Ordinanza del DFI, del 18 novembre 2015, concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI; RS 916 443 106)</p> <p>4. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'USAV; RS 916.472)</p>

<p>1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1)</p> <p>3. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (regolamento IMSOC) (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37)</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. La Svizzera è integrata nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e in tutti i suoi elementi, quali definiti nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione. La Svizzera designa a tale scopo un punto di contatto.
Se necessario, in sede di Comitato misto veterinario sono definite misure complementari.
2. Le parti si prestano assistenza amministrativa reciproca conformemente agli articoli da 104 a 107 del regolamento (UE) 2017/625 per garantire la corretta applicazione della presente appendice. L'applicazione dell'articolo 108 del regolamento (UE) 2017/625 è di competenza del Comitato misto veterinario.

CAPITOLO II

Controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera

A. LEGISLAZIONI*

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2025.

I controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Unione europea	Svizzera
<p>1. Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1) e gli atti delegati e di esecuzione basati su tale regolamento adottati fino al 31 dicembre 2025</p> <p>2. Per le disposizioni relative ai controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti per verificare la conformità alle norme di cui al presente capitolo: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e</p>	<p>1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), in particolare l'articolo 57</p> <p>2. Ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE-UE; RS 916.443.11)</p> <p>3. Ordinanza del DFI, del 18 novembre 2015, concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE-UE-DFI; RS 916 443 111)</p> <p>4. Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITEAc; RS 916.443.14)</p> <p>5. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'USAV; RS 916.472)</p>

<p>(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1)</p> <p>3. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (regolamento IMSOC) (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37)</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Nei casi previsti agli articoli 102 e da 104 a 107 del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del luogo di destinazione si pongono immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all'autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni.

CAPITOLO III

Controlli veterinari applicabili sulle importazioni provenienti dai paesi terzi

A. LEGISLAZIONI*

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2025.

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle seguenti disposizioni:

Unione europea	Svizzera
<p>1. Per le disposizioni relative ai controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti per verificare la conformità alle norme di cui al presente capitolo: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1)</p>	<p>1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare l'articolo 57</p> <p>2. Ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT; RS 916.443.10)</p> <p>3. Ordinanza del DFI, del 18 novembre 2015, concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI; RS 916 443 106)</p> <p>4. Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITEAc; RS 916.443.14)</p> <p>5. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'USAV; RS 916.472)</p> <p>6. Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr; RS 817.0)</p> <p>7. Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02).</p> <p>8. Ordinanza del 27 maggio 2020 sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr; RS 817.042)</p>
<p>2. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad</p>	<p>9. Ordinanza del DFI, del 16 dicembre 2016, concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui</p>

Unione europea	Svizzera
<p>azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)</p> <p>3. Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8)</p> <p>4. Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1) e gli atti delegati e di esecuzione basati su tale regolamento adottati fino al 31 dicembre 2025</p> <p>5. Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11)</p> <p>6. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa</p>	<p>prodotti di origine vegetale o animale (OAOVA; RS 817.021.23)</p>

Unione europea	Svizzera
<p>a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1)</p> <p>7. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410)</p> <p>8. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 18 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1)</p>	

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2017/625, gli elenchi dei posti di controllo frontalieri degli Stati membri dell'Unione europea sono pubblicati sul sito web della Commissione europea.
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2017/625, i posti di controllo frontalieri per la Svizzera sono i seguenti:

Nome	Codice TRACES	Tipo di riconoscimento
Aeroporto di Zurigo	CHZRH4	POA-NHC(2)* POA-HC(2)*
Aeroporto di Ginevra	CHGVA4	POA-NHC(2)* POA-HC(2)*

* Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dall'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.

Le ulteriori modifiche dell'elenco dei posti di controllo frontalieri, dei loro centri d'ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto veterinario.

3. L'esecuzione dei controlli è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 116 del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

CAPITOLO IV

Condizioni sanitarie e condizioni di controllo degli scambi tra l'Unione europea e la Svizzera

Per i settori nei quali l'equivalenza è riconosciuta in modo reciproco, i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera circolano alle stesse condizioni dei prodotti oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea o definiti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES.

Per gli altri settori, restano applicabili le condizioni sanitarie di cui al capitolo II dell'appendice 6.

CAPITOLO V

Condizioni sanitarie e condizioni di controllo delle importazioni dai paesi terzi

I. UNIONE EUROPEA — LEGISLAZIONE

A. Regole di sanità pubblica*

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2025.

1. Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3).
2. Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).
3. Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

4. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).
5. Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
6. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).
7. Per le disposizioni relative ai controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti per verificare la conformità alle norme di cui al presente capitolo:

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
8. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).

9. Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24).
10. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
11. Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).
12. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1).
13. Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).
14. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
15. Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).
16. Regolamento (UE) 2017/644 della Commissione, del 5 aprile 2017, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 589/2014 (GU L 92 del 6.4.2017, pag. 9).

17. Regolamento (CE) n 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).
18. Articolo 118 del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

B. Regole di salute animale*

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2025.

1. Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1) e gli atti delegati e di esecuzione basati su tale regolamento adottati fino al 31 dicembre 2025.
2. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
3. Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
4. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

C. Altre misure specifiche*

- * Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.
1. Accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la repubblica di San Marino – Dichiarazione comune – Dichiarazione della Comunità (GU L 359 del 9.12.1992, pag. 14).
 2. Decisione 94/1/CECA, CE del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell'accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1).
 3. Decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4).
 4. Decisione 97/345/CE del Consiglio, del 17 febbraio 1997, concernente la conclusione del protocollo sulle questioni veterinarie complementare all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (GU L 148 del 6.6.1997, pag. 15).
 5. Decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).
 6. Decisione 98/504/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla conclusione di un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 24).
 7. Decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale

applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1).

8. Decisione 1999/778/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, concernente la conclusione di un protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 25).
9. Protocollo 1999/1130/CE sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 26).
10. Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).

2. Svizzera – Legislazione*

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2025.

A. Ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT; RS 916.443.10).

B. Ordinanza del DFI, del 18 novembre 2015, concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI; RS 916.443.106).

3. Modalità d'applicazione

A. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell'Unione europea, le condizioni di ingresso indicate negli atti menzionati al capitolo V, punto I, della presente appendice, le misure d'applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali le importazioni sono autorizzate. Questo impegno si applica a tutti gli atti opportuni, qualunque sia la loro data d'adozione.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni in sede di Comitato misto veterinario al fine di cercare soluzioni adeguate.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e gli Stati membri dell'Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello di Unione europea.

- B. I posti di controllo frontaliere degli Stati membri dell'Unione europea di cui al capitolo III, parte B, punto 1), della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi destinate alla Svizzera conformemente al capitolo III, parte A, della presente appendice.
- C. I posti di controllo frontaliere della Svizzera menzionati al capitolo III, parte B, punto 2), della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi destinate agli Stati membri dell'Unione europea conformemente al capitolo III, parte A, della presente appendice.
- D. A norma delle disposizioni dell'ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT; RS 916.443.10), la Confederazione svizzera mantiene la possibilità d'importare carni bovine ottenute da bovini potenzialmente trattati con promotori di crescita. L'esportazione di queste carni verso l'Unione europea è vietata. Inoltre, la Confederazione svizzera:
 - limita l'utilizzazione di tali carni ai soli fini di fornitura diretta al consumatore attraverso strutture di commercio al dettaglio in condizioni adeguate di etichettatura;
 - limita la loro introduzione ai soli posti di controllo frontaliere svizzeri;

- mantiene un sistema di tracciabilità e di canalizzazione adeguato volto a prevenire qualunque possibilità di ulteriore introduzione nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea;
 - presenta una volta all'anno una relazione alla Commissione sull'origine e la destinazione delle importazioni, nonché uno stato dei controlli effettuati al fine di garantire il rispetto delle condizioni elencate nei precedenti trattini;
 - in caso di preoccupazione, tali disposizioni saranno esaminate dal Comitato misto veterinario.
- E. La Svizzera non è considerata un paese terzo ai fini dell'applicazione dell'articolo 118 del regolamento (UE) 2019/6 fino al 1° luglio 2028.

Il presente paragrafo sarà riesaminato dal Comitato misto veterinario prima del 1° luglio 2028.

CAPITOLO VI

Canoni

1. Non è percepito alcun canone per i controlli veterinari applicabili agli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera.
2. Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s'impegnano a percepire i canoni dovuti per l'effettuazione dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) 2017/625."